

**Regolamento per la prima applicazione dell'art. 54, comma 5 dello Statuto: elezione del Consiglio della
Facoltà/Scuola di Medicina
(emanato con DR n. 5479 del 19.11.2012 e modificato con DR n. 13 del 07.01.2013)**

Art. 1 – Il Consiglio della Facoltà/Scuola di Medicina

1. Il Consiglio della Facoltà/Scuola di Medicina è costituito:

- a) dai Direttori dei Dipartimenti “dell'emergenza e dei trapianti di organi (DETO)”, “scienze biomediche ed oncologia umana”, “interdisciplinare di medicina (DIM)” e “scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso”;
- b) dai Direttori universitari dei Dipartimenti ad Attività Integrata attivati nella Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari;
- c) da tre docenti per ognuno dei Dipartimenti di cui alla lett. a), scelti, uno per categoria, tra i rappresentanti dei docenti nella Giunta di Dipartimento;
- d) da n. 25 rappresentanti dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria e dei Coordinatori di Corso di studio/classe/interclasse, di cui:
 - non più di n. 11 rappresentanti dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria di pertinenza della Facoltà/Scuola di Medicina, di cui l'Università di Bari è capofila, così ripartiti: n. 5 Direttori delle Scuole di Specializzazione di area medica, n. 3 Direttori delle Scuole di Specializzazione di area chirurgica e n. 3 Direttori delle Scuole di Specializzazione dell'area servizi clinici;
 - non più di n. 14 rappresentanti dei Coordinatori di Corso di studio/classe/interclasse dei Dipartimenti afferenti sulle cui attività la Facoltà/Scuola esercita il coordinamento;
- e) da n. 5 rappresentanti dei Coordinatori di Dottorato, ove il Dipartimento lo ritenga opportuno, di cui almeno 1 per ciascuna Scuola di Dottorato;
- f) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'Organo.

Alle riunioni del Consiglio della Scuola/Facoltà partecipa con voto consultivo il rappresentante del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici nella Giunta di ciascuno dei Dipartimenti che costituiscono la Scuola/Facoltà.

Art. 2 – Rappresentanti dei docenti nella Giunta di Dipartimento

1. Entrano a far parte del Consiglio della Facoltà/Scuola di Medicina i tre docenti, uno per ciascuna categoria, più suffragati in ciascuna Giunta dei Dipartimenti di cui all'art. 1, comma 4, titolari di insegnamenti nei Corsi di studio sulle cui attività la Facoltà/Scuola esercita il coordinamento.

Art. 3 – Elezione dei rappresentanti dei Direttori delle Scuole di Specializzazione

1. L'elezione, con l'adozione del sistema maggioritario, avviene con voto limitato nell'ambito delle singole aree di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) del presente Regolamento.
2. L'Organo competente ad indire le elezioni è il Decano dei Direttori delle Scuole di Specializzazione.

3. Per ciascuna area, sono titolari dell'elettorato attivo tutti coloro che, alla data delle votazioni rivestono la carica di Direttore delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria di pertinenza della Facoltà/Scuola di Medicina ai sensi dell'art. 54 dello Statuto, di cui l'Università di Bari è capofila.
4. Per ciascuna area, sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.
5. Le candidature sono libere e devono essere proposte, nei termini previsti al bando di indizione, in forma scritta, al Decano. Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche nei termini e con le modalità prescritte dal bando di indizione.
6. Il seggio elettorale è costituito con provvedimento del Decano ed è composto da un Presidente e due scrutatori, scelti tra gli aventi diritto al voto, nonché da un segretario, scelto tra il personale tecnico-amministrativo.
7. Il Presidente del seggio dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore, unitamente all'elenco dei votanti, ai fini del provvedimento di nomina.

Art. 4 - Elezione dei rappresentanti dei Coordinatori di Corso di studio/classe/interclasse

1. Alle elezioni si procede con il sistema maggioritario.
2. L'Organo competente ad indire le elezioni è il Decano dei Coordinatori dei Corsi di studio/classe/interclasse.
3. Sono titolari dell'elettorato attivo tutti coloro che, alla data delle votazioni rivestono la carica di Coordinatore dei Corsi di studio/classe/interclasse sui quali la Facoltà/Scuola di Medicina svolge funzioni di coordinamento ai sensi dell'art. 54 dello Statuto.
4. Sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.
5. Le candidature sono libere e devono essere proposte, nei termini previsti al bando di indizione, in forma scritta, al Decano. Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche nei termini e con le modalità prescritte dal bando di indizione.
6. Il seggio elettorale è costituito con provvedimento del Decano ed è composto da un Presidente e due scrutatori, scelti tra gli aventi diritto al voto, nonché da un segretario, scelto tra il personale tecnico-amministrativo.
7. Il Presidente del seggio dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore, unitamente all'elenco dei votanti, ai fini del provvedimento di nomina.

Art. 5 – Elezione dei rappresentanti dei Coordinatori di Dottorato

1. Ciascuno dei Consigli dei Dipartimenti di cui all'art. 1, comma 4, nei termini previsti dal bando di indizione, adotta apposita delibera con cui si esprime in ordine alla scelta di riconoscere ai Coordinatori di Scuole o indirizzi di Dottorati con sede amministrativa nel Dipartimento stesso l'elettorato attivo e passivo nella elezione disciplinata dal presente articolo.
2. Alle elezioni si procede con il sistema maggioritario.
3. L'Organo competente ad indire le elezioni è il Decano dei Coordinatori dei Dottorati di cui al precedente comma 1.
4. Sono titolari dell'elettorato attivo tutti coloro che, alla data delle votazioni, risultano legittimati ai sensi del precedente comma 1.
5. Sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.

6. Le candidature sono libere e devono essere proposte, nei termini previsti al bando di indizione, in forma scritta, al Decano. Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche nei termini e con le modalità prescritte dal bando di indizione.
7. Il seggio elettorale è costituito con provvedimento del Decano ed è composto da un Presidente e due scrutatori, scelti tra gli aventi diritto al voto, nonché da un segretario, scelto tra il personale tecnico-amministrativo.
8. Il Presidente del seggio dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore, unitamente all'elenco dei votanti, ai fini del provvedimento di nomina

Art. 6 – Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Titolo I del Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 4297 del 07.09.2012.